

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2007

aprile

Permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi rinuncia al ricorso contro il diniego dello status di rifugiato

- **Introduzione**
- **Comunicazione della Commissione nazionale per il Diritto d'Asilo**
- **Modulo di rinuncia degli atti in giudizio avverso il provvedimento di diniego dello status di rifugiato**

**“Inform. Legge”
n. 102**

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*della Federazione delle
Chiese Evangeliche
in Italia*

**Direttore - Franca Di Lecce
Operatrici - Federica Brizi
Patrizia Toss
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 30 aprile 2007

Il 21 aprile 2005, con l'entrata in vigore del regolamento d'attuazione della legge Bossi Fini, furono introdotti, in ambito della procedura del diritto d'asilo, alcuni cambiamenti molto importanti (vedi SRMInformLegge n.57).

Fra le altre novità ci fu l'istituzione di **sette Commissioni territoriali**, che permisero di accelerare i tempi di risposta alle domande d'asilo, e di una **Sezione stralcio** della Commissione nazionale per il Diritto d'Asilo con il compito di definire in tempi brevi le domande pendenti presso l'ex Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato.

Nella realtà questo non è mai successo. La Sezione stralcio si è trovata a dover lavorare su una mole di lavoro molto grande; solamente i ricorsi presentati da chi si è visto bocciare la domanda sono attualmente oltre 1300.

La Commissione Asilo ha deciso, anche per uscire da una condizione di disparità di trattamento fra i richiedenti asilo in nuova e vecchia procedura, di risolvere questa situazione di grave ritardo,

Si è deciso quindi di *“procedere all’esame di tutti i casi di contenziosi pendenti e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia del richiedente asilo agli atti del giudizio in corso con conseguente cessazione della materia del contendere.”*

Ciò vuol dire che tutti coloro che hanno **ottenuto un diniego dello status di rifugiato** da parte della ex **Commissione centrale** o della **Sezione stralcio (ma non delle Commissioni territoriali)**, **se rinunciano a continuare il ricorso presentato, potranno ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.**

La procedura prevista è molto semplice. La domanda dovrà essere inviata via fax alla Commissione nazionale – Sezione stralcio, compilando il modulo di rinuncia agli atti giudiziari. Una copia del provvedimento di accoglimento dell’istanza verrà trasmessa alle Questure competenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed una copia verrà inviata al richiedente presso il domicilio indicato ai fini della procedura.

Lo stesso richiedente comunicherà quindi al giudice istruttore l’avvenuto riconoscimento da parte della commissione della protezione umanitaria e dovrà presentare la rinuncia agli atti del giudizio pendente.

Invitiamo, comunque, chi sia intenzionato a rinunciare al ricorso presentato, a valutare attentamente la propria situazione dato che, con questa procedura, **si rinuncia ad ogni possibilità di veder riconosciuto lo status di rifugiato.**

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo 06.48905101 o srm@feci.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il Diritto d'Asilo

**Oggetto: Soluzione in via conciliatoria del contenzioso arretrato presso la Sezione stralcio.
Ricevuto via fax : 20/4/2007**

La sezione stralcio di questa Commissione Nazionale è stata istituita, com'è noto, con la finalità di definire celermente le istanze pendenti presso l'ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato alla data del 21 aprile 2005, termine a quo dell'entrata in vigore della nuova procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

A causa delle mole di contenzioso (oltre 1300 controversie giudiziarie) instauratosi a seguito di decisioni negative sulle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato emesse dall'ex Commissione centrale o dalla Sezione stralcio, si è reso necessario studiare una soluzione al fine di deflazionare il carico dei tribunali e di consentire il corretto impiego delle risorse della Sezione stralcio nell'esame delle domande di riconoscimento pendenti .

Pertanto questa Commissione nazionale Sezione Stralcio, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, in via di autotutela, ritiene di procedere all'esame di tutti i casi di contenziosi pendenti e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia del richiedente asilo agli atti del giudizio in corso con conseguente cessazione della materia del contendere.

Si evidenzia che tale soluzione consente anche di avviare ad una palese disparità di trattamento tra i richiedenti asilo che hanno presentato la domanda di riconoscimento anteriormente all'entrata in vigore del dpr 16 settembre 2004, n. 303, e coloro che hanno presentato la domanda successivamente, beneficiando in tal modo della maggiore celerità della nuova procedura.

Il riesame effettuato dalla Commissione nazionale verrà come di seguito regolato:

- i soggetti destinatari di provvedimenti di diniego dello status emessi dall'ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e dalla Sezione stralcio dovranno presentare istanza di riconoscimento della protezione umanitaria a seguito di rinuncia agli atti del ricorso avverso i suddetti provvedimenti di diniego; - la presentazione delle istanze dovrà essere effettuata a mezzo fax da inviare alla Commissione nazionale – Sezione stralcio, compilando il modulo (che si allega) di rinuncia agli atti giudiziari o di richiesta della protezione umanitaria;
- la copia del provvedimento di accoglimento dell'istanza verrà trasmessa alle Questure competenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- la copia del provvedimento di accoglimento dell'istanza verrà inviata al richiedente presso il domicilio eletto ai fini della procedura;
- il richiedente comunica al giudice istruttore l'avvenuto riconoscimento da parte della commissione della protezione umanitaria e presenta la rinuncia agli atti del giudizio pendente;
- il giudice istruttore dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere . tale decisione verrà comunicata a questa Commissione – Sezione stralcio.

Tutto ciò premesso, si pregano le Associazioni, al fine di facilitare l'accesso alla procedura sopradescritta, di voler curare la diffusione della modulistica allegata alla presente.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il presidente

F. C.

**ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO – SEZIONE
STRALCIO**

Oggetto: rinuncia agli atti in giudizio avverso il provvedimento di diniego dello status di rifugiato.

Il sottoscritto nato a il, residente in
ricorrente nel giudizio n., avverso il provvedimento di diniego dello status di
rifugiato emesso in data Dalla Commissione centrale per il riconoscimento
dello
status di rifugiato / Commissione nazionale per il diritto d'asilo – sezione stralcio

dichiara

di rinunciare agli atti giudiziari e

chiede

al Questore di il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, sesto
comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L'istante

.....

Luogo e data

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. copia del provvedimento di diniego dello status di rifugiato;**
- 2. copia dell'ultimo permesso di soggiorno per richiesta asilo .**

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infrom. Legge

Redazione a cura di Patrizia Toss

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it www.fcei.it